TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 121

Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione

Il servizio reso presso Istituti non statali di Istruzione, con iscrizione a fondi speciali di pensione, e' ricongiungibile con il servizio successivamente prestato in qualita' di dipendente statale. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, il dipendente consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi resi a detti istituti e allo Stato, computati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la ripartizione del relativo onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma.

Versione in vigore dal 24 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Prima — Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo	VII — Riunione e ricongiunzione di servizi
Capo	II — Disposizioni speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-121-istituti-di-istruzione-con-fondi-speciali-di-pensione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it